

Le Società di persone

Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Definita a partire dall'art. 2313 del codice civile, i soci si distinguono in:

- accomandanti, responsabili limitatamente alla quota conferita;
- accomandatari, responsabili illimitatamente (anche con il proprio patrimonio personale) per le obbligazioni sociali.

Se viene meno una delle due categorie di soci, la società, decorsi sei mesi, deve sciogliersi.

Costituzione	Atto notarile da registrare entro 20 giorni all'Ufficio del Registro.
Capitale	Non previsto.
Responsabilità	Limitata, per i soci accomandanti. Illimitata, per i soci accomandatari.
Personalità Giuridica	No.